



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <i>56</i>	Oggetto: Modifica deliberazione di G.M. n. 42/2016.
Data <i>16/05/2016</i>	

L'anno duemilasedici, il giorno *sedici* del mese di *maggio* alle ore *12:00* nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	<i>X</i>	
2	Schilirò Serafina	Vice Sindaco	<i>X</i>	
3	Rapisarda Mario	Assessore	<i>X</i>	
4	Renda Giorgio	"	<i>X</i>	
5	Cardaci Calogero	"	<i>X</i>	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Ssa Francesca Sinatra**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. *45* del *13/05/16* ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime e palese

delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/6629821

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. del Registro Data:	Oggetto: Modifica deliberazione di G.M. n. 42/2016.
--	--

Su proposta del Sindaco

Visto



Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 13/05/2016



Il Capo Area
(D. Sebastiano Moschetti)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

L'Assessore alle Politiche Sociali

OGGETTO: Modifica deliberazione di G.M. n. 42/2016.

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 42, avente ad oggetto: “Concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione “Amici della Musica” di un locale di proprietà comunale. Approvazione schema di convenzione”, con la quale si dispone:

Riesaminata la documentazione in atti e ritenuto necessario, alla luce dei servizi resi, che l'art. 9 della convenzione, parte integrante e sostanziale della delibera de quo, debba essere modificato, riscrivendolo come segue: “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile, spese accessorie e di pulizia comprese. Il comodatario si impegna alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del locale”.

Visti gli artt. 1803-1812 del Codice Civile, ai quali questo ente e l'Associazione Amici della Musica si rimettono;

Visto lo schema di comodato d'uso con l'inerimento della superiore correzione;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;
Tanto premesso,

propone alla G.M.

- **di modificare** l'art. 9 della convenzione, parte sostanziale e integrante della deliberazione di G.M. n. 42/2016, riscrivendolo come segue: “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile, spese accessorie e di pulizia comprese. Il comodatario si impegna alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del locale”;
- **di confermare** quant'altro contenuto nella deliberazione di G.M. n. 42/2016.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di

T R A

Il dott. Moschetti Sebastiano, nella sua qualità Responsabile dell'Area Amministrativa del comune di Raddusa, con sede in via Garibaldi n. 2 – Codice fiscale 82001950870, di seguito indicato con la qualifica di “Comodante“

E

il Sig. Allegra Amedeo, nato a Raddusa (CT) il 03/03/1942, ivi residente in Via M.^{stro} Allegra Giuseppe, n. 10, il quale interviene quale legale rappresentante dell'Associazione Amici della Musica di Raddusa – Codice Fiscale , di seguito indicato come “Comodatario”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il dott. Moschetti Sebastiano, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Raddusa, concede in comodato d'uso gratuito al Sig. Allegra Amedeo, in qualità legale rappresentante dell'Associazione Amici della Musica di Raddusa, un locale ubicato nell'immobile di proprietà comunale, in Via Asilo Nido, n. 3, con espresso divieto di accedere agli altri locali dell'edificio.

ART. 2

La durata del presente comodato d'uso è fissata in anni, a decorrere dalla data della stipula del presente atto. Al termine del comodato d'uso, il locale in oggetto dovrà essere riconsegnato al Comodante in perfetto stato di conservazione.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto (v. Nota n. 03110/2016), con divieto di sublocazione e cessione, anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione d'uso. In caso contrario il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4

In considerazione delle attività svolte nei locali oggetto di concessione, nulla è dovuto al Comodante per l'utilizzo della struttura, né a titolo di cauzione né di canone d'uso; peraltro, il *Comodatario* si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale alcuni servizi musicali, quali n. 02 concerti estivi, Ricorrenza del IV Novembre e la Festa del Grano.

ART. 5

Il Comodatario, è responsabile dell' utilizzo del locale. Allo stesso verrà consegnata, in occasione del primo utilizzo, una copia delle chiavi dei locali, previo verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti che attesti lo stato manutentivo del locale. Eventuali contestazioni dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile locato è responsabile il comodatario e ciò in deroga all'art. 1807 C.C.. La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'ultimo utilizzo previsto dal presente atto.

ART. 6

E' proibito al Comodatario, senza preventivo consenso scritto del Comodante, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti, disporre fissi ed infissi nei muri. Le opere, le modificazioni, le innovazioni e le addizioni consentite passeranno in proprietà del Comodante dal momento della loro ultimazione senza che il Comodatario possa pretendere risarcimento o indennizzo di sorta. La mutata destinazione d'uso del locale o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. Eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità del Comodatario, rispettare le normative sulla sicurezza vigenti. All'interno dei locali è vietato fumare.

E' altresì proibito al Comodatario utilizzare i locali per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

ART. 7

Il Comodatario, è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa detenuta in comodato. Lo stesso Comodatario esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti od omissioni di terzi, anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comodante. Il Comodatario si impegna a segnalare tempestivamente al Comodante eventuali danni arrecati alle strutture comunali. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

ART. 8

Il comodatario è costituito custode dei locali oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

ART. 9

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile, spese accessorie e di pulizia comprese. Il comodatario si impegna alla pulizia e alla manutenzione ordinaria del locale.

ART. 10

Il Comodante si riserva la facoltà, per proprie esigenze, di stabilire dei cambiamenti nelle modalità di utilizzo dei locali, ugualmente il Comodante potrà, per proprie esigenze, richiedere, in qualsiasi momento, l'interruzione del presente rapporto di comodato d'uso e quindi di riavere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno 15gg al Comodatario. Il Comodante è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 11

E' facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza obbligo di preavviso scritto.

ART. 12

L'inadempienza da parte del Comodatario alle condizioni contenute nel presente comodato d'uso comporterà *ipso iure* la risoluzione del rapporto.

ART. 13

In caso di registrazione, l'imposta di registro e di bollo del presente contratto viene posta a carico del Comodante.



ART. 14

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti, se non modificati da leggi speciali in materia in comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

ART. 15

Per quanto non previsto nella presente comodato d'uso si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in materia.

ART. 16

Tutte le clausole sopra riportate sono state discusse tra le parti prima della sottoscrizione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.


per l'Associazione Amici della Musica
Sig. Amedeo Allegra

per il Comune di Raddusa
dott. Sebastiano Moschetti

Approvato e sottoscritto.



Il Sindaco



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 14/05/2016 al _____

senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 16/05/2016

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 16 MAG. 2016

Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune